

Allegato "A" al n.3784 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Articolo 1

E' Costituita una società per azioni denominata "SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE S.p.A. - BARI", in sigla "S.T.P. S.p.A".

Articolo 2

La sede legale della società è in Trani (BT).

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato, e di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE


Articolo 4

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio in concessione o subconcessione di linee automobilistiche urbane ed extraurbane, raccordate o sostitutive del trasporto ferroviario;
- la progettazione, l'impianto e l'esercizio di sistemi ed attività di trasporto di qualunque genere e con qualsiasi mezzo;
- iniziative ed attività turistiche, noleggio di mezzi di trasporto propri o di terzi, agenzie ed uffici di viaggio. turismo, rappresentanza, trasporto;
- la progettazione e/o l'esercizio di parcheggi;
- l'esercizio diretto o indiretto (tramite terzi) di imprese esercenti il trasporto di cose e di persone;
- l'esercizio di officina meccanica e carrozzeria per conto proprio e terzi;
- la fornitura di gasolio a mezzo di gestione di stazioni di servizio;
- lo svolgimento di ogni attività nell'ambito dell'oggetto sociale tesa a sostenere e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il tutto fatte salve le dovute autorizzazioni e concessioni richieste dalle vigenti leggi.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria (ad esclusione di quelle indicate nella Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e nel Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in Legge 5 luglio 1991 n. 197 e della raccolta, anche temporanea



di risparmi) ritenuta, dall'organo amministrativo, necessaria, affine, connessa, attinente od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti di imprese, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e società od enti con oggetto simile, uguale, affine o connesso a quello della S. T. P. S.p.A..

TITOLO III
CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO SOCI
Articolo 5

Il capitale sociale, a prevalenza pubblica, è fissato in Euro 4.648.140 (quattromilioneicentoquarantottomilacentoquaranta).

Esso è suddiviso in numero 9.000 (novemila) azioni da Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna.

Le azioni potranno essere possedute da soggetti pubblici e privati, e precisamente:

da Enti Locali (da Regione, da Comuni, dalle Comunità montane nonché da quanti altri ne abbiano interesse) aziende ed istituti di credito, camere di commercio, industrie ed artigianato, imprenditori singoli ed associati, cooperative di lavoratori che ne faranno richiesta esplicita nelle forme previste dalla legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato nelle forme e nell'entità stabilite dall'assemblea dei soci.

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse ha diritto di voto.

I versamenti del capitale sociale sottoscritto sono richiesti dall'Organo Amministrativo, oltre il 25% (venticinque per cento) che dovrà essere versato prima della sottoscrizione, nei modi, nei termini e nei tempi che ritiene convenienti.

L'Organo Amministrativo determina, altresì, a carico dei soci ritardatari nei pagamenti, la misura dell'interesse da corrispondere, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

In caso di trasferimento delle azioni, esse dovranno essere offerte in vendita agli altri soci, che hanno il diritto di prelazione.

Comunque, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del socio che intende alienare.

Tutte le comunicazioni dovranno effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata o PEC da inviarsi ai domicili risultanti dal libro soci.

Se gli azionisti che intendono esercitare la prelazione sono più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite proporzionalmente alle azioni possedute.

Articolo 6

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è